

# IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA PER GLI OSPITI

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Ferrara (con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17/87270 del 10/12/2012), è in vigore dal 1° giugno 2013.

## FINALITÀ DELL'IMPOSTA

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei Beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

## CHI PAGA L'IMPOSTA

L'ospite con età superiore agli anni 18 non residente nel Comune di Ferrara che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

## QUANTO SI PAGA

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi.

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	TARIFFA	TIPOLOGIA DI STRUTTURA	TARIFFA
Albergo 1 stella	2,50	Case e App. ammobiliati 2 soli	2,50
Albergo 2 stelle	2,50	Case e App. ammobiliati 3 soli	3,00
Albergo 3 stelle + 3 stelle s.	3,00	Case e App. ammobiliati 4 soli	3,50
Albergo 4 stelle + 4 stelle s.	3,50	Campeggio	1,50
Albergo 5 stelle	4,50	Ostello	1,50
Residenza Turistica 2 stelle	2,50	Case per ferie	1,50
Residenza Turistica 3 stelle	3,00	Agriturismo 1 girasole	1,50
Residenza Turistica 4 stelle	3,50	Agriturismo 2 girasoli	1,50
Affittacamere	2,50	Agriturismo 3 girasoli	2,50
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico e immobili o parte di essi soggetti a locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, conv. nella L. 96/2017	3,00	Agriturismo 4 girasoli	3,00
Bed and Breakfast room and breakfast, locande.	2,50	Agriturismo 5 girasoli	3,50

## CHI È ESENTATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- I residenti nel Comune di Ferrara
- i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto necessita di cure e/o terapie, interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione;
- il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo n. due accompagnatori/assistenti per malato;
- le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, ivi compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale;
- l'autista di pullman e/o l'accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti;
- il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es.: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizi di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc.) o alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare, Militari Nato) o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio;
- il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa;
- il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
- il possessore di card turistica;
- i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed uno solo degli eventuali accompagnatori.

